

## **Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020**

Il D.L. 18/2020 ha provveduto per tutte le Regioni d'Italia, compresa l'Emilia-Romagna, ad agevolare l'accesso agli strumenti di sostegno al reddito "ordinari" ai datori di lavoro che si trovano a far fronte a sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i propri dipendenti a causa dell'attuale emergenza sanitaria.

Si ritiene pertanto, tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 e fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 9/2020, di sottoscrivere il presente accordo che integra e modifica parzialmente l'accordo del 6 marzo 2020.

### **1. Ambito di applicazione generale**

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori subordinati qui operanti il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Governo in materia di emergenza sanitaria.

A rettifica dell'accordo approvato il 6 marzo 2020, essendo stata estesa con effetto retroattivo la cassa integrazione in deroga a tutto il territorio italiano, per i lavoratori domiciliati in Emilia-Romagna, ma occupati in sedi operative/produttive fuori dal territorio regionale i datori di lavoro rivolgeranno le relative domande alle Regioni o Province autonome del territorio di competenza della sede operativa/produttiva.

Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi.

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

### **2. Condizione per l'accesso ai sensi dell'art 17 DL n. 9/2020**

Sono fatte salve le condizioni per l'accesso alla cassa in deroga di cui all'art 17 del DL n. 9 del 2020, come disciplinate dall'accordo del 6 marzo 2020.

In particolare, accedono alla CIG in deroga i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano tra 6 e 15 dipendenti.

Possono, inoltre, beneficiare del trattamento i pescatori delle acque interne imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino di equipaggio. In tal caso, la fruizione della CIG in deroga potrà prevedere per i lavoratori una sospensione di giornate anche non continuative, nei limiti massimi temporali definiti dall'art. 17 del DL 9 e dall'Art. 22 del DL 18.

#### **2.1 Condizioni per l'accesso, sia per i trattamenti ex art 17 DL 9/2020, sia per quelli ex art 22 DL 18/2020**

I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs. n. 148/2015, tenuto conto delle estensioni apportate dal D.L. 18/2020 agli artt. 19, 20 e 21.

In particolare, accedono alla CIG in deroga:

- I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, ad eccezione di quei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale;

- i datori di lavoro che hanno già fruito degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs 148/15, nei limiti massimi previsti e secondo le disposizioni stabilite dai decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020.

### 3. Lavoratori beneficiari

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa, con le seguenti limitazioni:

- I lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti;
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga i soli operai agricoli a tempo determinato che accedono al sostegno al reddito previsto all'articolo 30 del D.L. 18/2020 (*indennità lavoratori del settore agricolo*);

In particolare, possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (*Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli*), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

### 4. Durata della prestazione

La cassa integrazione in deroga prevista sia dall'art. 17 del D.L. 9/2020 che dall'art. 22 del D.L. 18/2020 può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 con le seguenti durate:

- fino al 22 marzo 2020 nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020;
- nove settimane nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque non oltre il 31 agosto 2020;

Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sulle due tipologie, secondo le domande presentate dal datore di lavoro con le modalità descritte al paragrafo "presentazione delle domande".

### 5. Accordo sindacale

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 tutti i datori di lavoro devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti.

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, indicando la causale prevista dallo stesso

decreto: “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non sono soggetti a tale obbligo.

## **6. Presentazione delle domande**

L’Agenzia Regionale per il Lavoro renderà disponibile il sistema informativo “SARE” per la presentazione delle domande di CIG in deroga per le seguenti tipologie:

- CIG in deroga art. 17 D.L. 9/2020
- CIG in deroga art. 22 D.L. 18/2020

I datori di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sottoscritto sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente come indicato al paragrafo precedente, presentano la domanda indicando una delle due tipologie sopra descritte, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo “SARE”, anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, che consentirà di inserire in formato PDF la seguente documentazione:

- la domanda cartacea in formato PDF, da cui si evinca la firma del legale rappresentante del datore di lavoro o di un suo delegato, che sia in regola con la vigente normativa in materia di bollo,
- il verbale d’accordo sindacale di cui al precedente punto 5. della presente intesa (i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti dovranno allegare l’accordo **solo** in caso di presentazione della tipologia **CIG in deroga art. 17 D.L. 9/2020**),
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 insieme ad un documento valido d’identità del legale rappresentante o di un suo delegato.

**Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste. L’Agenzia Regionale per il Lavoro comunicherà l’eventuale data anticipata di termine per la presentazione delle domande per questa tipologia.**

**Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate solo successivamente alla data di emanazione del decreto di riparto delle risorse come previsto dal comma 3 dell’art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque entro il 31 agosto 2020.**

**Il datore di lavoro avente i requisiti previsti nei paragrafi precedenti può quindi presentare domanda nei termini di cui sopra prima per la CIG in deroga ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9/2020 e successivamente per la CIG in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. 18/2020.**

**Le domande presentate con informazioni incomplete o errate non saranno autorizzate. Il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione previsto dai citati decreti.**

L’Agenzia inoltra il provvedimento di autorizzazione ad Inps in via telematica nel rispetto dei termini previsti dall’art 17 del D.L. 9/2020 e dall’art. 22 del D.L. 18/2020

L’Agenzia pubblicherà nel proprio sito istituzionale la modulistica e tutte le informazioni necessarie per accedere alla cassa integrazione in deroga alla pagina [www.agenzialavoro.emr.it](http://www.agenzialavoro.emr.it)

## **7. Comunicazione dell’effettiva fruizione delle prestazioni di CIG in deroga**

Al fine di consentire all’Agenzia Regionale per il Lavoro di monitorare l’effettivo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per la cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro dovranno presentare per via telematica attraverso l’apposita funzionalità del sistema “SARE”, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, il reale utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga in termini di giorni ed ore utilizzate. La comunicazione dell’utilizzo mensile <dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito le domande autorizzate con il relativo provvedimento amministrativo.

### 8. Monitoraggio

Nell'ambito delle rispettive competenze l'Agenzia congiuntamente alla direzione regionale dell'INPS procederanno al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie individuate dall'art 17 del D.L. 9/2020 e dall'art. 22 del D.L. 18/2020.

Le parti si incontreranno nuovamente qualora vi siano modifiche nei provvedimenti normativi, al fine di integrare il presente accordo. Nel caso in cui emergessero situazioni particolari o problematiche che potrebbero evidenziare una gestione non conforme alle norme e alla presente intesa, o fattispecie non disciplinate dal presente accordo, anche su richiesta di uno dei sottoscrittori, il tavolo verrà riconvocato.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese beneficiarie il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori.

La Regione metterà a disposizione un rapporto di monitoraggio alle parti sottoscriventi il presente accordo, contenente le principali informazioni sull'utilizzo delle casse in deroga, a partire dal numero degli addetti, settori ecc.

Regione Emilia-Romagna \_\_\_\_\_



Associazioni sindacali

CGIL \_\_\_\_\_

CISL \_\_\_\_\_

UIL \_\_\_\_\_

UGL \_\_\_\_\_

Associazioni datoriali

ABI \_\_\_\_\_

AGCI \_\_\_\_\_

CIA \_\_\_\_\_

CNA \_\_\_\_\_

Coldiretti \_\_\_\_\_

Confagricoltura \_\_\_\_\_

Confapi \_\_\_\_\_

Confapi Emilia \_\_\_\_\_

Confapi Piacenza \_\_\_\_\_

Confartigianato \_\_\_\_\_

Confcommercio \_\_\_\_\_  
Confcooperative \_\_\_\_\_  
Confesercenti \_\_\_\_\_  
Confimi \_\_\_\_\_  
Confprofessioni \_\_\_\_\_  
Confindustria \_\_\_\_\_  
Confservizi \_\_\_\_\_  
Copagri \_\_\_\_\_  
Cup E-R \_\_\_\_\_  
Legacooperative \_\_\_\_\_  
Forum Terzo settore \_\_\_\_\_

Bologna 20 marzo 2020